Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 9 novembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero del tesoro

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **812**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 58, relativo agli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia, è soppresso l'istituto di studi bizantini e neo-ellenici.

Nel medesimo articolo l'istituto di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » cambia denominazione in quella di: « istituto di archeologia » a cui afferiscono le discipline di: archeologie delle provincie romane; archeologia e storia dell'arte greca e romana; civiltà egea; egittologia; etruscologia ed archeologia italica; inoltre l'istituto di filologia classica muta la denominazione in quella di: « istituto di filologia classica e medievale » a cui afferiscono le discipline di letteratura latina; letteratura greca; letteratura latina medievale; letteratura cristiana antica; storia della lingua latina; filologia classica; filologia bizantina; papirologia; paleografia greca e latina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1982
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **813**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

PRIMA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Nell'art. 129, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari l'insegnamento di « medicina del traffico » muta la denominazione in « traumatologia della strada»

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1982
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 47

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 novembre 1982.

Modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione delle associazioni di produttori olivicoli al regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 2958/82 per la campagna 1982-83.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come da ultimo modificato dal regolamento n. 1413/82 del 18 maggio 1982, ed in particolare l'art. 5, con il quale viene istituito un aiuto alla produzione di olio d'oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 1414/82 del Consiglio del 18 maggio 1982, con il quale viene fissato tra l'altro, l'importo del suddetto aiuto per la campagna di commercializzazione 1982-83;

Visto il regolamento (CEE) n. 2958/82 del Consiglio del 4 novembre 1982, recante, per la campagna 1982-83, misure speciali relative alle organizzazioni dei produttori di olio d'oliva e con il quale l'applicabilità del citato regolamento n. 1413/82, nella parte riguardante le stesse organizzazioni dei produttori, viene rinviata a partire dal 1° novembre 1983;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, concernente tra l'altro la corresponsione dell'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1981 relativo al riconoscimento, per la campagna 1981-82, di organizzazioni di produttori olivicoli, ai soli fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, recante disposizioni applicative del suddetto regime comunitario anche per le campagne successive alla campagna 1981-82;

Considerata l'urgenza di dover emanare per la campagna 1982-83 le disposizioni relative alle organizzazioni dei produttori olivicoli, ai soli fini dell'ammissione a beneficiare dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva in base alla effettiva quantità di olio prodotto da ciascun olivicoltore associato, secondo i criteri e nei limiti che saranno previsti dalla successiva regolamentazione comunitario e da quella nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Le organizzazioni di produttori di olive e di olio, legalmente costituite entro il 31 ottobre 1982, in possesso di tutti i requisiti e condizioni previste dall'emananda regolamentazione comunitaria e che intendano conseguire per i rispettivi soci, in funzione della effettiva quantità di olio prodotto, l'aiuto alla produzione di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla relativa normativa di attuazione, devono presentare apposita domanda, redatta su carta da bollo ed a firma del legale rappresentante, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro e non oltre il termine del 30 novembre 1982.

Ai fini della verifica della sussistenza dei prescritti requisiti e condizioni, a corredo della domanda di ammissione, deve essere prodotta la seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e del vigente statuto sociale;

b) copia autentica della deliberazione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo o di altro organo collegiale, dotato di necessari poteri, con la quale si autorizza la presentazione della domanda;

c) nota descrittiva particolareggiata sulla consistenza organizzativa — con elencazione delle associazioni e delle zone in cui operano — e sulle strutture operative di cui l'organizzazione richiedente dispone, a livello provinciale o zonale, atta a dimostrare la capacità di espletare i compiti previsti dalla normativa comunitaria e da quella nazionale;

d) elenco aggiornato dei soci, in estratto autentico e leggibile dall'apposito libro sociale, recante l'indicazione delle date di nascita di ogni socio e degli elementi necessari per l'individuazione ed ubicazione delle relative aziende olivicole;

e) per ogni organismo associativo o cooperativo aderente all'organizzazione istante, l'elenco aggiornato, in estratto autentico dell'apposito libro sociale, con le indicazioni ed integrazioni di cui alla precedente lettera *d*);

f) dichiarazione, a firma autenticata del legale rappresentante, con la quale si attesta la avvenuta acquisizione e possesso della certificazione legale comprovante, per ogni singolo socio, la qualità di produttore olivicolo e la titolarità del diritto all'aiuto alla produzione;

g) copia autentica della deliberazione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo o di altro organo collegiale, dotato dei necessari poteri, con la quale si assume impegno a presentare, per la campagna 1982-83, domanda di aiuto, in funzione dell'effettiva quantità di olio prodotto, per conto soltanto di produttori che aderiscono all'organizzazione istante non oltre il 31 marzo 1983;

h) per ogni produttore che, per la campagna 1981-82, ha aderito ad una delle organizzazioni di cui al decreto ministeriale 26 novembre 1981, una dichiarazione del produttore stesso, con la quale, oltre ad indicare la data della relativa domanda di recesso, si sollevano i competenti organi amministrativi da qualsiasi responsabilità nel pagamento dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva per la campagna 1982-83. Nel

caso di recesso di organismo associativo o cooperativo detta dichiarazione deve essere rilasciata dal proprio rappresentante legale;

i) nell'ipotesi che la domanda di ammissione si basi sul volume minimo di produzione di olio previsto dalla normativa comunitaria, un'attestazione, rilasciata nelle forme di legge dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente, con la quale si attesta per ciascun socio la consistenza colturale olivicola, specializzata o promiscua, espressa in ettari.

Art. 2.

Ai fini della riconferma dell'ammissione, per la campagna 1982-83, a beneficiare per conto dei rispettivi soci dell'aiuto alla produzione calcolato in base alla effettiva quantità di olio prodotto, ciascuna delle organizzazioni di olivicoltori di cui al decreto ministeriale 26 novembre 1981 deve presentare, entro e non oltre il 30 novembre 1982, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli:

a) dichiarazione a firma autenticata e sotto la responsabilità personale del proprio legale rappresentante, con la quale si dà attestazione della sussistenza, anche per la campagna 1982-83, dei requisiti e condizioni di cui alla regolamentazione comunitaria ed a quella nazionale, che ne legittimarono l'ammissione per la precedente campagna 1981-82;

b) elenco dei produttori — con l'indicazione delle complete generalità personali e dell'ubicazione delle rispettive aziende olivicole — che hanno ottenuto il recesso dalla organizzazione richiedente;

c) copia della deliberazione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo o di altro organo collegiale, dotato dei necessari poteri, con la quale si assume impegno di presentare, per la campagna 1982-83, domanda di aiuto in funzione dell'effettiva quantità di olio prodotto, per conto soltanto di produttori che aderiscono all'organizzazione istante non oltre il 31 marzo 1983;

d) impegno, a firma autenticata del proprio rappresentante legale, ad acquisire — attraverso la certificazione catastale o altra documentazione ufficiale equivalente, esclusa la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio — la prova della titolarità del diritto all'aiuto alla produzione per ogni singolo socio, almeno entro e non oltre la data di presentazione della domanda di aiuto;

e) per ogni produttore olivicolo, che per la campagna 1981-82, ha aderito ad altra organizzazione, una dichiarazione a firma autenticata del produttore stesso, con la quale, oltre ad indicare la data della relativa domanda di recesso, si sollevano i competenti organi amministrativi da qualsiasi conseguente responsabilità nel pagamento dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva per la campagna 1982-83. Nel caso di recesso di un organismo associativo o cooperativo, detta dichiarazione deve essere rilasciata dal proprio legale rappresentante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5358)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 settembre 1982.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° luglio 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 4.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 4459/66-AU-14 del 19 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1982, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 213, con cui è stata disposta un'emissione di ceritificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° luglio 1982, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.000 miliardi con decreto ministeriale dell'8 luglio 1982;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 19 giugno 1982, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 4459 del 19 giugno 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° luglio 1982, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.000 miliardi, ammonta a nominali lire 4.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1982
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 125

(5319)

DECRETO 20 settembre 1982.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° luglio 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 4460/66-AU-15 del 19 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1982, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 214, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° luglio 1982, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 19 giugno 1982, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 4460 del 19 giugno 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° luglio 1982, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 1.000 miliardi, ammonta a nominali lire 1.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1982
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 126

(5320)

DECRETO 20 settembre 1982.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° agosto 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 5286/66-AU-17 del 19 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1982, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 34, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° agosto 1982, fino all'importo massimo di lire 500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 19 luglio 1982, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 5286 del 19 luglio 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° agosto 1982, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 500 miliardi, ammonta a nominali lire 500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1982
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 128

(5322)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 3 giugno 1982, n. **814**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Ing. Carlo Tava », in Mezzolombardo.

N. 814. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Ing. Carlo Tava », in Mezzolombardo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1982
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 55

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di vitellone di prima qualità
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 42 del 6 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 ottobre 1982, si comunica che la media dei prezzi praticati sui mercati all'ingrosso di Milano, Firenze, Modena, Chivasso, Forlì, Cremona e Roma rilevati nell'ultima settimana di ottobre c.a. è risultata pari a 5.825 L./kg IVA compresa. Pertanto, tenuto conto dei coefficienti fissati nel sopra richiamato provvedimento i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di vitellone di prima qualità sono i seguenti:

fettine del posteriore . . .	L./kg	12.640
punta di petto senz'osso .	»	6.580

(5386)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 27 ottobre 1982 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Roberto Nicolini, vice console onorario della Repubblica di San Marino a Bologna.

(5339)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Garibaldi » a r.l., in Genova

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1982 il dott. Domenico Lucchese è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Garibaldi » a r.l., in Genova, in sostituzione del rag. Federico Radaelli.

(5305)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI VETERINARI

Concorsi pubblici, per esami, a posti di assistente e di archivista dattilografo del ruolo amministrativo

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti, un concorso pubblico, per esami, a due posti nella posizione iniziale della qualifica di assistente, in prova (ex carriera di concetto), del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari, con sede centrale in Roma alla via Antonio Bosio n. 2 (c.a.p. 00161).

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in un istituto statale, parificato o legalmente riconosciuto. Si prescinde dal possesso del predetto titolo di studio nei confronti del personale che abbia prestato nella qualifica di archivista dattilografo almeno quattro anni di servizio e risulti in possesso del titolo di studio richiesto per tale qualifica e non sia incorso in alcuna sanzione disciplinare. Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno trasmettersi alla Direzione generale dell'Ente, a mezzo del servizio postale, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati, previa richiesta potranno ricevere copia integrale del bando di concorso, dello schema della domanda e del programma di esame, ovvero prenderne visione presso gli uffici della Direzione generale dell'Ente.

E' indetto ai sensi dell'art. 7 del regolamento organico del personale dell'Ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo (ex carriera esecutiva) del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari con sede centrale in Roma alla via Antonio Bosio, 2 (c.a.p. 00161).

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno trasmettersi alla Direzione generale dell'Ente, a mezzo del servizio postale, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati, previa richiesta, potranno ricevere copia integrale del bando di concorso, dello schema della domanda e del programma di esame, ovvero prenderne visione presso gli uffici della Direzione generale dell'Ente.

(5346)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Torino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 gennaio 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Torino;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982 modificato parzialmente con successivo decreto del 20 luglio 1982 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1971, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Torino, all'ordine appresso indicato:

1)	Di Stilo Rocco Orlando	punti	135,2100	su 150
2)	Marchese Francesco	»	123,0000	»
3)	De Negri Errico	»	122,3500	»
4)	Mazzella Claudio	»	118,0130	»
5)	Zoia Mario	»	117,0800	»
6)	Laurenza Giovanni	»	114,6360	»
7)	Giglio Francesco	»	113,4079	»
8)	Zaccardi Leonzio	»	112,6249	»
9)	La Placa Cataldo	»	112,4440	»
10)	Avolio Raffaele	»	111,9994	»
11)	Sevieri Renzo	»	108,5780	»
12)	Rava Beniamino	»	108,2730	»
13)	Imboldi Rocco Emilio	»	107,9570	»
14)	Piceno Emerigo	»	107,7090	»
15)	Boianelli Fernando	»	107,4900	»
16)	Compagnucci Carlo Filippo	»	105,9090	»
17)	Di Bennardo Carmelo	»	103,4260	»
18)	Rodighiero Renato	»	102,9000	»
19)	Amorese Arturo	»	102,6902	»
20)	Di Gilio Vito	»	100,3155	»
21)	Cagetti Silvio	»	95,3934	»
22)	Peirani Carlo	»	80,9052	»
23)	Joppi Giuseppe Dario	»	80,6662	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(5348)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Udine, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Udine - facoltà di agraria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° dicembre 1982, ore 9,30;

seconda prova scritta: 2 dicembre 1982, ore 9,30.

(5367)

Diario delle prove di esame del concorso a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 103, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trento - facoltà di economia e commercio, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 dicembre 1982, ore 11;

seconda prova (pratica): 3 dicembre 1982, ore 9,30.

(5368)

OSPEDALE « M. CHIELLO » DI PIAZZA ARMERINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ematologia;
due posti di assistente di pediatria;
un posto di assistente di O.R.L.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piazza Armerina (Enna).

(672/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 306 del 6 novembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero « Villa Sofia », in Palermo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ausiliari/e, lavandai.

Ente ospedaliero « Ferro-Branciforti-Capra », in Leonforte: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica.

Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Sulmona: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di applicato aggiunto.

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico professionale.

R E G I O N I

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1982, n. **72.**

Intervento per la realizzazione della casa dello studente nell'ambito dell'Università degli studi « G. D'Annunzio », in Chieti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 12 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la realizzazione di strutture e la continuità dei servizi in favore degli studenti universitari, in esecuzione della legge 22 dicembre 1979, n. 642, la Regione è autorizzata a stanziare la somma di un miliardo per consentire il completamento della casa dello studente sita in Chieti Scalo nell'ambito dell'Università degli studi « G. D'Annunzio ».

Art. 2.

Ferma restando la titolarità della struttura da realizzare alla regione Abruzzo, la somma di cui al precedente articolo è assegnata, in attesa della costituzione dell'Associazione dei comuni di Chieti, Pescara e Teramo, quale organo di gestione del diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 15 gennaio 1982, n. 13, al comune di Chieti, il quale ne curerà la destinazione per i fini di cui alla presente legge.

Art. 3.

Per le modalità di attuazione dell'intervento previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella citata legge regionale 15 gennaio 1982, n. 13.

Art. 4.

Alla spesa di un miliardo, conseguente all'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 2898 « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti ai nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale », elenco n. 4, partita n. 1, del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 settembre 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1982, n. **73.**

Utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del 12 ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Abruzzo, con la presente legge, detta disposizioni per l'attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440: « Norme per la utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate » e provvede alla delega di funzioni amministrative alle province.

Art. 2.

Elementi di comparazione per la individuazione delle terre insufficientemente coltivate

Gli elementi di comparazione per individuare le terre insufficientemente coltivate sono definiti, oltre che in base a quanto stabilito dall'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) produzione media, nell'ultimo triennio, dei terreni richiesti in assegnazione e produzione media ottenuta, per le stesse colture, in altri terreni della stessa zona;

b) vocazioni colturali dei terreni richiesti, con particolare riferimento alla possibilità di realizzare colture ortofrutticole ed allevamenti zootecnici, al fine di precisarne la potenzialità produttiva;

c) possibilità di utilizzare pienamente strutture aziendali o interaziendali per allevamenti zootecnici già esistenti sui terreni richiesti;

d) possibilità di utilizzare impianti irrigui in relazione al potenziale aumento della produzione;

e) benefici realizzabili in relazione alle strutture di trasformazione e commercializzazione esistenti nella zona;

f) indirizzi produttivi ed infrastrutture previsti dai piani di sviluppo agricolo o di sviluppo economico-sociale comprensoriale e delle comunità montane.

Art. 3.

Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono

Ai fini del recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, tenendo altresì conto delle esigenze di salvaguardia degli equilibri idrogeologici e di pro-

tezione dell'ambiente, la giunta regionale provvede alla determinazione delle singole zone del territorio regionale caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e suscettibili di utilizzazione ai fini suddetti.

Il provvedimento della giunta regionale è adottato, d'intesa con la competente commissione consiliare, sulla base di proposte formulate, per i territori di rispettiva competenza, dalle province con il concorso delle comunità montane ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione, chiunque vi abbia interesse puo presentare osservazioni.

Entro i successivi 30 giorni la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, provvede definitivamente, modificando eventualmente il primo provvedimento nella parte in cui si accolgono le osservazioni presentate e motivando il mancato accoglimento delle altre osservazioni.

Art. 4.

Criteri per l'utilizzazione agraria o forestale per la formazione dei piani aziendali o interaziendali

Per l'utilizzazione agraria o forestale e per la formazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali concernenti le richieste di assegnazione delle terre ricadenti all'interno delle zone di cui al precedente art. 3, valgono i criteri indicati nei piani di sviluppo agricolo di cui alla legge regionale n. 10 del 9 gennaio 1979 nonché alla legge regionale n. 12 del 2 marzo 1979 « Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura ».

Art. 5.

Censimento, classificazione e aggiornamenti annuali delle terre incolte o abbandonate

Al censimento, alla classificazione ed ai relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte o abbandonate, provvedono le province.

La classificazione dei terreni deve, in particolare, indicare:

comune e frazione

dati catastali

se siano compresi o meno nelle zone dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva C.E.E. 273/75.

L'avvenuta classificazione dovrà essere notificata dalle province ai proprietari ed agli aventi diritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.

Assegnazione delle terre

La domanda di assegnazione va presentata alla provincia nel cui territorio ricade in tutto o per la maggior parte il terreno.

La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari alla esatta identificazione dei terreni, la loro estensione, la loro condizione colturale ed i dati riguardanti la persona del proprietario.

Entro quindici giorni la provincia provvede a notificare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario ed agli aventi diritto, la domanda del richiedente.

Il proprietario o gli aventi diritto, ove intendano coltivare tali terreni, devono far pervenire alla provincia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 45 giorni dalla notificazione, espressa richiesta in merito accompagnata da un piano di sviluppo. Le comunità montane debbono dichiarare la accettabilità o meno del piano di sviluppo e stabilire i tempi di realizzazione per ciascuna opera prevista nel piano stesso. Le comunità montane competenti debbono accertare la effettiva esecuzione, nei tempi stabiliti, delle opere e dei lavori previsti nel piano. Nel caso di mancata esecuzione le comunità montane debbono darne tempestiva comunicazione alla provincia e la domanda di assegnazione ha regolare corso.

La provincia, in ogni caso, trasmette immediatamente le domande di assegnazione alla commissione provinciale, di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, la quale deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma del presente articolo;

Spetta alla provincia comunicare alla commissione che i termini di cui al terzo comma del presente articolo sono infruttosamente trascorsi.

Per i terreni ricadenti nelle zone di cui al precedente art. 3, la domanda di assegnazione deve essere accompagnata dal piano di sviluppo aziendale o interaziendale.

Per i lavoratori emigrati in Italia o all'estero, nonché per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non superi i sei milioni di lire, il termine di cui al precedente terzo comma è raddoppiato.

All'assegnazione delle terre provvede la provincia, in conformità al parere espresso dalla commissione di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, entro 15 giorni dalla ricezione del parere stesso.

Art. 7.

Revoca dalle assegnazioni

Alla revoca delle assegnazioni di cui all'art. 5 ultimo comma della legge 4 agosto 1978, n. 440, provvede la provincia.

Art. 8.

Notificazioni

Per le notificazioni ai proprietari ed agli aventi diritto previste dalla presente legge, nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto, le province si attengono alle norme di cui al titolo VI - sezione IV del libro I del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Art. 9.

Ente regionale di sviluppo agricolo

L'Ente regionale di sviluppo agricolo può su richiesta degli enti territoriali interessati, disporre l'impiego di équipes tecniche finalizzate per l'elaborazione di progetti integrati per aree, all'interno dei quali siano previsti i piani aziendali e interaziendali pubblici di difesa del suolo o per infrastrutture necessari per il recupero dell'area ai fini produttivi agricoli.

L'Ente può, altresì, concorrere alla promozione delle domande di assegnazione, nonché assistere gli interessati nella presentazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali.

Art. 10.

Commissioni provinciali

Le commissioni provinciali si riuniscono presso la sede della provincia competente per territorio.

Le funzioni di segreteria delle commissioni sono svolte da un funzionario designato dalla provincia.

Il segretario partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Ai componenti le commissioni provinciali, ad esclusione del segretario e dei collaboratori regionali, spettano i compensi previsti dalla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Agevolazioni per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali

A favore degli assegnatari che abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale sono stabilite le seguenti provvidenze:

a) precedenza nell'accesso alle agevolazioni recate dalle leggi regionali in materia di agricoltura e foreste, nell'ambito delle priorità stabilite dalle leggi medesime;

b) concessione di un contributo di avviamento per la messa a coltura di terre incolte o abbandonate, da determinarsi entro le seguenti misure massime:

fino a L. 250.000 ad ettaro per i pascoli;

fino a L. 500.000 ad ettaro per i prati ed i seminativi;

fino a L. 900.000 ad ettaro per le colture di pregio.

Il contributo di cui alla lettera *b*) del comma precedente viene erogato per metà all'atto della concessione e per la parte residua dopo la sistemazione e messa a coltura dei terreni.

Detto contributo è concesso anche ai proprietari di terreni che abbiano presentato il piano di sviluppo aziendale ai sensi del precedente art. 6.

Alla concessione ed alla liquidazione del contributo provvedono gli ispettori provinciali dell'agricoltura competenti per il territorio.

Alla dotazione finanziaria necessaria per la concessione del contributo di avviamento di cui alla lettera *b*) del precedente primo comma si provvede annualmente mediante appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 12.
Deleghe

Le province provvedono agli adempimenti, che a norma degli articoli precedenti sono ad esse attribuiti a titolo di delega.

Nell'esercizio delle funzioni delegate le province sono tenute ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 53 e 54 dello statuto regionale.

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate;

Le direttive della giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per gli enti delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso della competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'ente delegato, la giunta regionale può invitare l'ente stesso a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa, con legge di norma, nei confronti di tutti gli enti delegati.

La revoca nei confronti del singolo ente delegato è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

Art. 13.
Spese connesse all'esercizio delle funzioni delegate

Per le spese connesse all'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, valutate, per l'anno 1982, in L. 200.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di sola competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982:

Cap. 2899. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti ulteriori programmi di sviluppo: in diminuzione	L. 200.000.000
Cap. 1102 (di nuova istituzione nel sett. 10, tit. II, sez. X, ctg. III) denominato. — Spese connesse all'esercizio delle funzioni delegate per la utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate: in aumento .	L. 200.000.000

La partita di lire 14 miliardi dell'elenco n. 5 allegato al predetto bilancio, è ridotta di L. 200.000.000.

Per gli anni successivi al 1982, le relative leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, nei limiti temporali delle fonti di finanziamento, nella specie assicurate dalla legge 1° agosto 1981, n. 423.

Art. 14.
Comuni non facenti parte delle comunità montane

Per i territori dei comuni non facenti parte delle comunità montane, ai compiti assegnati dalla presente legge alle comunità montane provvedono i singoli comuni.

Art. 15.
Trasmissione dati acquisiti dalla regione alle province

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale trasmetterà alle province ed agli altri enti, richiamati dalla legge, per la parte di loro competenza, quanto acquisito in base alla legge regionale n. 13 del 24 gennaio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1982, n. 74.
Norme in materia di politica attiva del lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 12 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari per l'esercizio delle attività regionali in materia di programmazione economica e sociale e di orientamento e formazione professionale, e di contribuire all'attuazione degli interventi di politica regionale, specialmente di quelli diretti all'obiettivo della massima occupazione, la Regione, in attuazione anche dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845:

a) istituisce, presso il settore lavoro della giunta, l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e banca dei dati, in seguito definito con la locuzione O.M.L.;

b) realizza, attraverso l'O.M.L., studi, indagini, ricerche, elaborazioni, statistiche e servizi informativi.

Art. 2.
Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e banca dei dati

L'O.M.L. è una unità operativa regionale flessibile, affidata alla direzione di un comitato intersettoriale formato dai componenti la giunta regionale preposti ai settori formazione professionale, programmazione e lavoro e presieduto da quest'ultimo.

Con lo stesso provvedimento è designato il dipendente dell'VIII livello funzionale incaricato del coordinamento dei lavori. Alle riunioni dell'O.M.L. partecipano, di volta in volta, per le necessarie collaborazioni e per il supporto scientifico, esperti di enti ed istituti specializzati, esperti esterni con convenzioni in atto e funzionari regionali di altri settori della giunta.

L'O.M.L. promuove periodici incontri con le parti sociali per ogni utile indicazione, suggerimento o proposta nelle materie di sua competenza.

Ai fini della circolazione delle conoscenze, l'O.M.L. utilizza le tecniche dell'informatica sulla base di progetti sperimentali di fattibilità eseguiti a cura di istituti nazionali specializzati e con la gratuita consulenza dell'ISFOL.

Il servizio per l'O.M.L. può articolarsi a livello comprensoriale o intercomprensoriale in uffici denominati «osservatori territoriali del mercato del lavoro».

Tali uffici, sulla base della raccolta ed elaborazione sistematica dei dati e delle informazioni sulla domanda ed offerta di lavoro, compiono analisi, studi e ricerche sulle esigenze formative derivanti dalla dinamica tecnologica ed organizzativa delle imprese e dei servizi sociali, con particolare riferimento ai fenomeni di qualificazione e modalità a livello territoriale.

Ad ognuno di essi può essere assegnato un contingente di personale formato da un funzionario, due istruttori e due collaboratori, utilizzando prioritariamente i giovani iscritti nelle graduatorie di cui alla legge regionale n. 68/1980.

Art. 3.
Esplicazione delle attività

Per le finalità di cui al precedente art. 1, l'O.M.L.:

a) promuove indagini e ricerche a carattere integrativo rispetto alle fonti disponibili, attivando un flusso permanente di dati sul mercato del lavoro, teso ad accertare le dinamiche esistenti e a definire previsioni quantitative e qualitative della domanda di lavoro e le caratteristiche aspettative dell'offerta;

b) elabora le risultanze delle indagini e ricerche, le rende omogenee e studia particolari fenomeni economici e sociali di rilevanza locale;

c) predispone documenti a supporto della programmazione regionale e delle politiche regionali, con particolare riguardo all'adeguamento del sistema della formazione professionale al mercato del lavoro;

d) pubblica le risultanze delle proprie attività di studio, ricerca, analisi ed elaborazione con apposito periodico;

e) promuove la collaborazione e lo scambio di dati con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e con le strutture da questi istituite a tale scopo, con quelli del Ministero della pubblica istruzione, con l'ISFOL, con le camere di commercio, con gli enti previdenziali assicurativi;

f) intrattiene rapporti con le università abruzzesi, con enti ed istituti pubblici e privati che siano di emanazione del mondo del lavoro, le cui prestazioni di consulenza, informazione, ricerca ed elaborazione, attengano alle finalità della presente legge;

g) si avvale della collaborazione dell'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (IARES) e ne utilizza la documentazione prodotta.

Gli atti, le iniziative e le procedure relativi alle suddette attività competono al componente la giunta preposto al settore lavoro.

Le attività che comportano specifici oneri a carico del bilancio regionale sono deliberate dalla giunta.

Le convenzioni a titolo oneroso con soggetti terzi di cui al presente articolo, sono stipulate dal presidente della giunta, previa deliberazione della giunta stessa.

Sono escluse dalle attività previste dalla presente legge quelle di competenza del servizio pubblico per l'impiego.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie e finali

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1982, in L. 130.000.000, si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2890 - partita n. 8 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 è istituito ed iscritto - sett. 5, tit. 1, sez. VI, ctg. IV, dest. progr. 1, nat. giur. 1 il cap. 512 denominato « Spese per l'organizzazione dell'osservatorio sul mercato del lavoro e iniziative sperimentali » con lo stanziamento, di sola competenza, di L. 130.000.000.

Per gli esercizi successivi al 1982, le leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, nei limiti dello stanziamento all'uopo indicato nel bilancio pluriennale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1982, n. 75.

Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 12 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, in attuazione dei principi costituzionali e dell'art. 3 dello statuto, promuove iniziative per la realizzazione ed il potenziamento di servizi socio-assistenziali, anche gratuiti e di prestazioni economiche a favore degli anziani, tendenti, nel quadro della sicurezza sociale e nel rispetto della dignità della persona, a garantire le necessarie condizioni che consentano il loro permanere nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza e ad assicurare agli stessi la possibilità di scelta tra le varie provvidenze predisposte, nonché la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi.

Art. 2.

Obiettivi

La Regione in particolare promuove e favorisce interventi per le persone anziane che, coordinati ed integrati con gli altri servizi socio-assistenziali e con i relativi programmi regionali, risultano diretti al perseguimento delle seguenti finalità:

a) prevenzione e superamento di situazioni di bisogno e di emarginazione fino al completo reinserimento nella vita di relazione familiare e sociale;

b) trasformazione dei servizi esistenti in favore degli anziani, per il loro adeguamento a forme aperte di intervento.

La Regione, inoltre, in relazione alle previsioni del piano socio-sanitario regionale, promuove indagini, studi e rilevazioni sistematiche sulle condizioni ed i problemi delle persone anziane; promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale da adibire o impegnato nei servizi in favore degli anziani.

Art. 3.

Definizione dei servizi

I servizi socio-assistenziali per gli anziani si articolano in:

1) *Servizi aperti*:

a) assistenza economica;

b) assistenza domiciliare;

c) assistenza alla vita di relazione;

d) centro diurno.

2) *Servizi residenziali*:

a) assistenza abitativa;

b) soggiorno di vacanze e cura;

c) comunità alloggio;

d) casa di riposo.

Art. 4.

Assistenza economica

L'assistenza economica ha il fine di prevenire il ricovero degli anziani in istituto, di evitare il rischio del loro isolamento e di consentire la prosecuzione della loro partecipazione alla vita della propria comunità.

Essa si attua mediante la concessione di contributi contingenti per il concorso nelle spese per il sostentamento ed il canone di locazione, per l'installazione e l'uso di servizi di riscaldamento, igienico-sanitari e telefonici e per l'avvio o la continuazione di attività produttive e sociali.

Art. 5.

Assistenza domiciliare

Al fine di favorire il mantenimento degli anziani nel proprio nucleo familiare e nel proprio contesto sociale, l'assistenza domiciliare si attua mediante la fornitura a domicilio di pasti, di prestazioni di aiuto per il governo dell'abitazione e per la cura e l'igiene della persona, e, per il tramite delle unità locali socio-sanitarie, di prestazioni di natura sanitaria ed infermieristica

Art. 6.

Assistenza alla vita di relazione

L'assistenza alla vita di relazione è quella prestata in forme che contribuiscono ad evitare o attenuare l'isolamento delle persone anziane e garantiscono il mantenimento, l'inserimento o reinserimento dell'anziano nella vita di relazione sociale.

Art. 7.

Centro diurno

Il centro diurno, anche in appoggio al servizio di assistenza domiciliare, costituisce luogo d'incontro sociale, culturale e ricreativo, e fornisce, altresì, servizi di mensa, di lavanderia e stireria.

Art. 8.

Assistenza abitativa

Il 10 % degli alloggi costruiti nella Regione, con i criteri di cui all'art. 19 della legge 8 agosto 1977, n. 513, secondo i piani dell'edilizia agevolata, è assegnato, in via prioritaria, alle persone anziane che versino nelle condizioni di cui al successivo art. 12 e che non siano usufruttuarie o proprietarie di altro alloggio.

L'assegnazione è fatta a titolo di affitto e cessa con il venir meno delle condizioni in base alle quali essa fu disposta.

In caso di decesso dell'anziano, l'alloggio torna nella piena disponibilità dell'ente che ne ha titolarità, per l'assegnazione ad altro anziano, salvo il diritto del coniuge, non legalmente separato, di continuare nel medesimo rapporto di affitto, se ed in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Art. 9.

Soggiorno di vacanza e cura

Il soggiorno di vacanza e cura è un servizio residenziale temporaneo, che si realizza in località particolarmente idonee anche per cure climatiche e termali, al fine di offrire agli anziani l'occasione di svago e di nuovi contatti sociali, e la possibilità di conservazione e di recupero dello stato di benessere fisico e psichico.

Art. 10.

Comunità alloggio

La comunità alloggio, realizzata in normali case di abitazione ubicate in zone urbane residenziali e collegata con i servizi assistenziali e sanitari di base, è una comunità a carattere familiare, costituita da sei sino a dodici persone, che gestiscono autonomamente la propria vita comunitaria.

Art. 11.

Casa di riposo

In carenza di altre forme di assistenza ed in alternativa ad esse, gli anziani possono essere ospitati presso case di riposo, fornite di servizi socio-assistenziali e collegate con i servizi sanitari di base.

La case di riposo debbono essere provviste di personale di assistenza adeguatamente qualificato, in misura non inferiore di uno a venti anziani.

In dette strutture deve essere assicurata la partecipazione degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita di istituto e deve essere garantita agli stessi una normale vita di relazione con la comunità esterna.

Art. 12.

Destinatari dei servizi

I servizi socio-assistenziali di cui alla presente legge sono rivolti agli anziani residenti nel territorio regionale, che versino nella necessità di avvalersene per particolari condizioni socio-sanitarie ed ambientali.

A tali fini è considerato anziano il cittadino che ha raggiunto i limiti di età previsti per il conseguimento della pensione o che, per sopravvenuta invalidità, non eserciti o non possa proficuamente esercitare attività lavorative.

Sono ammessi gratuitamente a fruire di detti servizi coloro che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti commi ed abbiano un reddito non superiore a quello dei trattamenti minimi di pensione erogati dall'INPS.

Possono, altresì, accedervi, dietro pagamento totale o parziale del relativo costo, secondo criteri determinati dal consiglio regionale, coloro che si trovino nelle suddette condizioni ed abbiano un reddito superiore a tali limiti.

Art. 13.

Forme di gestione

I comuni, singoli o associati, gestiscono direttamente i servizi socio-assistenziali previsti dalla presente legge oppure stipulano apposite convenzioni con enti assistenziali pubblici e privati o con cooperative in possesso di requisiti che garantiscano la conformità del servizio convenzionato alle prescrizioni in detta legge contenute.

Le convenzioni devono prevedere:

a) la indicazione del tipo di servizio;

b) la determinazione delle relative prestazioni da erogare agli assistiti;

c) la durata;

d) il corrispettivo;

e) adeguate forme di controllo da parte del comune stipulante sulla rispondenza del servizio reso alle condizioni stabilite.

I comuni e loro associazioni assicurano la gestione sociale dei servizi in favore delle persone anziane con la partecipazione degli utenti, degli operatori dei servizi e delle organizzazioni sociali.

I comuni, inoltre, possono avvalersi della collaborazione offerta dalle libere iniziative di volontariato.

Art. 14.

Finaziamenti

Per la predisposizione ed erogazione dei servizi socio-assistenziali di cui alla presente legge, sono concessi ai comuni contributi finanziari nei limiti delle disponibilità di bilancio all'uopo previste.

Il relativo riparto viene annualmente operato dalla giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni esercizio finanziario, secondo i seguenti parametri:

a) per un terzo, in ragione della rispettiva popolazione residente, risultante dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione stessa;

b) per un terzo, in ragione della rispettiva popolazione ultrasessantenne residente, in base all'ultimo censimento demografico;

c) per un terzo, infine, in ragione della rispettiva superficie.

Art. 15.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1982, in L. 1.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 2898. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi: in diminuzione . . . . L. 1.000.000.000

Cap. 712 (di nuova istituzione nel sett. 7, tit. I, sez. VIII, ctg. V, dest. prog. 1, nat. giur. 1) denominato: Contributi ai comuni e loro associazioni per la istituzione, lo sviluppo e la gestione dei servizi e provvidenze in favore degli anziani: in aumento . . . . . L. 1.000.000.000

La partita n. 2 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1982, è soppressa.

Negli esercizi successivi l'onere è determinato dalle leggi regionali di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 16.

Norma transitoria

Limitatamente all'anno 1982, i comuni utilizzano i contributi regionali di cui alla presente legge prioritariamente per il servizio di assistenza domiciliare.

Art. 17

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo

L'Aquila, addì 16 settembre 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1982, n. 76.
Proroga al 31 dicembre 1982 dei consigli di amministrazione scaduti dei consorzi di bonifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 12 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I consigli di amministrazione scaduti dei consorzi di bonifica, sono prorogati sino al 31 dicembre 1982, al fine di garantire la continuità delle funzioni tecnico-amministrative degli enti medesimi.

Tale proroga si applica anche ai consigli di amministrazione degli enti, di cui al comma precedente già rinnovati.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1982

NENNA D'ANTONIO

(5178)

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1982, n. 77.
Interventi regionali nel settore dei trasporti pubblici locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione numero straord. del* 17 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

OGGETTO DELLA LEGGE

Art. 1.

La presente legge, in attesa della legge programmatica regionale, in materia di trasporti pubblici locali, disciplina, in armonia con le finalità, i programmi di sviluppo regionale e con la legge quadro nazionale in materia di trasporto collettivo di persone, gli interventi della regione Abruzzo in favore di enti, aziende ed imprese che esercitano il trasporto pubblico di persone.

Titolo II

CONTRIBUTI PER LE SPESE DI INVESTIMENTO

Art. 2.

La regione Abruzzo concede contributi in conto capitale, ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, per favorire la dotazione di infrastrutture e l'ammodernamento e potenziamento del parco rotabile, agli enti, aziende ed imprese che esercitano pubblici servizi di trasporto di competenza non statale come precisato all'art. 1 della predetta legge n. 151.

Art. 3.

In applicazione del precedente art. 2, la Regione concede contributi per spese concernenti:

a) l'acquisto di autobus, trams, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone;

b) la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine, di depositi con le relative attrezzature e sedi.

Per i contributi di cui alla lettera *a*) del presente articolo viene destinata una somma non superiore al 75% di quella disponibile. Tale criterio può subire variazioni nell'ambito dei singoli programmi annuali di intervento, di cui al successivo articolo, purché esso venga rispettato nell'arco del quadriennio di riferimento stabilito dalla legge n. 151 del 10 aprile 1981.

Art. 4.

I soggetti interessati agli interventi di cui al precedente articolo devono presentare, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferiscono i contributi, apposita domanda contenente un'ampia illustrazione dei programmi e dei progetti che intendono realizzare nel corso dei successivi esercizi, nonché un elenco del materiale rotabile di cui sono già in possesso, con relativo anno di immatricolazione, tipo e modello, un elenco delle linee esercitate, una situazione degli impianti fissi di cui dispongono, sia in proprietà che in locazione.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, determina entro il 30 novembre il piano di intervento.

Art. 5.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, può procedere all'acquisto diretto di materiale rotabile da assegnare in leasing alle aziende, imprese ed enti che esercitano il trasporto pubblico di persone di competenza non statale ai sensi dell'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Le condizioni del contratto di leasing vengono determinate con apposito provvedimento amministrativo del consiglio regionale.

Tale forma di intervento regionale può essere esperita solamente mediante l'utilizzo di fondi regionali e cioè al di fuori degli stanziamenti provenienti dal Fondo nazionale e destinato ad investimenti.

Art. 6.

Il contributo per acquisto del materiale di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 3 è fissato nella misura del 75%, IVA compresa, della spesa riconosciuta ammissibile.

La spesa riconosciuta ammissibile è quella risultante dal prezzo di listino vigente all'atto dell'acquisto, del veicolo in allestimento standard di produzione nazionale.

Art. 7.

Per ottenere l'assegnazione del contributo di cui all'articolo precedente, l'impresa richiedente deve avanzare apposita domanda in carta legale al presidente della giunta regionale per il tramite del settore trasporti.

Alla domanda devono essere allegati:

a) preventivo di acquisto;

b) relazione tecnico - programmatica sulla effettiva esigenza di nuovo materiale rotabile in funzione dell'organizzazione dei servizi riconosciuta ammissibile di cui all'articolo precedente.

L'erogazione del contributo di cui al presente articolo viene disposta con delibera di giunta regionale, previa apposita domanda dell'impresa richiedente con allegata fattura di acquisto e carta di circolazione in copia autentica.

Art. 8.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare può stipulare specifiche convenzioni con le case costruttrici di materiale rotabile nelle quali vengono fissati prezzi di vendita e condizioni di consegna in favore delle aziende titolari di concessioni di linee di trasporto pubblico di competenza regionale.

Art. 9.

I contributi per le spese di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 sono fissati nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

La spesa ritenuta ammissibile è determinata nell'importo inferiore risultante dal computo tra la documentazione di spesa ed il computo metrico estimativo e preventivi di spesa.

Art. 10.

Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo precedente, occorre avanzare apposita domanda in carta legale al presidente della giunta regionale, per il tramite del settore trasporti, con allegata la seguente documentazione:

1) *Per le costruzioni*:

a) certificazione a dimostrazione della proprietà del terreno su cui si realizzerà la costruzione o disponibilità per almeno 9 o più anni;

b) progetto della costruzione;

c) computo metrico estimativo e relazione tecnica;

d) concessione edilizia.

2) *Per le ristrutturazioni e ammodernamento*:

a) titolo di proprietà della infrastruttura;

b) progetto di ristrutturazione ed ammodernamento;

c) computo metrico ed estimativo dei lavori e relazione tecnica;

d) concessione edilizia.

3) *Per le tecnologie di controllo e per le attrezzature di officina*:

a) preventivi di spesa.

La giunta regionale delibera l'assegnazione del contributo che sarà successivamente erogato previo verbale di collaudo del settore trasporti sulla rispondenza tra le opere realizzate e quelle progettate per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma e presentazione di documenti di spesa da parte del richiedente per gli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3) dello stesso precedente comma.

Art. 11.

Per le costruzioni e gli ammodernamenti di cui al precedente articolo, possono essere erogati degli acconti sul contributo assegnato sulla base di relazione tecnica di stima dei lavori eseguiti.

La relazione tecnica di stima predisposta, su richiesta di acconto da parte dell'impresa, dal settore trasporti si concluderà nella indicazione della percentuale delle realizzazioni già eseguite rispetto al programma di costruzione o ammodernamento presentato dall'impresa.

L'acconto erogabile viene commisurato a tale percentuale e non può, in ogni caso, essere superiore al 50% del contributo assegnato.

Art. 12.

Il materiale rotabile per il quale la Regione ha erogato contributi deve essere munito di apposito contrassegno, fornito dalla Regione, in duplice esemplare, da applicarsi sulla parte fissa anteriore e posteriore della carrozzeria.

Art. 13.

Il contributo erogato per il materiale rotabile viene detratto proporzionalmente, con riferimento ad un periodo ottimale di uso del mezzo previsto in otto anni, dal valore residuo determinato nei casi di cessione ad enti o aziende pubbliche che subentrino nell'esercizio del trasporto pubblico già esercitato dal cedente il materiale rotabile stesso.

Il contributo viene interamente recuperato nei casi di cessioni non autorizzate o cambiamento di destinazioni del materiale rotabile, ove non siano trascorsi almeno otto anni dall'erogazione del contributo stesso.

Art. 14.

Il contributo erogato per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, officine deposito e sedi, viene recuperato nei casi di alienazione e/o di cambiamento di destinazione della infrastruttura prima che siano trascorsi almeno dodici anni dalla erogazione del contributo.

Art. 15.

Le attrezzature fisse e mobili ed il materiale rotabile per i quali la Regione ha erogato contributi, possono essere rilevati dalla Regione stessa a prezzo di mercato, detratti i contributi, come stabilito nei precedenti articoli e con diritto di prelazione rispetto ad altri acquirenti, nei casi di mancato rinnovo delle concessioni o di loro decadenza nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 4 della legge n. 151 del 10 aprile 1981.

Titolo III

CONTRIBUTI DI ESERCIZIO

Art. 16.

La regione Abruzzo, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei servizi di trasporto, concede contributi di esercizio, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 agli enti, aziende ed imprese che esercitano il trasporto pubblico di persone di competenza non statale come precisato all'art. 1 della stessa legge n. 151.

Art. 17.

I modi e le categorie di trasporto che possono essere tenuti presenti ai fini della presente legge sono:

Modi di trasporto:

automobilistici;

impianti fissi;

di navigazione interna.

Categorie di trasporto:

servizi di linea per viaggiatori;

servizi tranviari;

servizi filoviari;

servizi funicolari;

servizi funiviari;

servizi lacuali.

Art. 18.

Entro il 30 marzo di ogni anno, con provvedimento amministrativo, il consiglio regionale, sulla base anche del decreto del Ministero dei trasporti previsto all'art. 6 della legge n. 151 del 10 aprile 1981, determina il costo economico standard ed il ricavo presunto per chilometro del precedente esercizio e fissa, entro i limiti della differenza risultante tra tale costo e ricavo, la misura del contributo per chilometro da erogare per il precedente anno.

Art. 19.

Ai fini della liquidazione del contributo di esercizio si prendono a base per il calcolo:

le percorrenze risultanti dai disciplinari di concessione o dagli atti deliberativi degli enti concedenti per i servizi gestiti in regime di concessione;

le percorrenze risultanti dagli atti deliberativi degli enti locali per i servizi gestiti mediante aziende speciali municipalizzate od in economia.

Art. 20.

I contributi regionali sulle spese di esercizio non possono, comunque, superare il deficit reale di ciascuna azienda, impresa o gestione risultante dal conto economico riferito all'esercizio dei servizi di linea di concessione regionale.

L'importo del contributo che, mediante gli acconti erogati secondo l'articolo successivo, risulta eccedere il deficit reale di cui al comma precedente, è considerato acconto sugli esercizi successivi fatta, comunque, salva la facoltà della giunta regionale di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze.

Le perdite o i disavanzi non coperti totalmente dal contributo regionale determinato a norma della presente legge, restano a carico delle singole aziende, enti ed imprese.

Art. 21.

La giunta regionale, in attesa della emanazione della normativa organica di attuazione, tra l'altro dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è autorizzata ad erogare, con propria deliberazione, acconti bimestrali anticipati del contributo per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale alle aziende pubbliche e private che esercitano tali servizi.

Detti acconti bimestrali sono determinati in ragione di un importo comunque non superiore ad un sesto delle integrazioni di bilancio e contributi di gestione disposti da comuni e province per l'anno 1981 nonché delle erogazioni regionali corrisposte allo stesso titolo per l'anno 1981.

Per le imprese, enti ed aziende che iniziano l'attività nel corso dell'anno, l'acconto viene commisurato all'80% del contributo fissato per l'anno precedente e per i dodicesimi di percorrenza effettuati.

Il saldo del contributo, di cui alle norme del presente titolo, viene erogato con delibera di giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 22.

Le imprese aziende ed enti che intendono beneficiare dell'acconto del contributo di esercizio previsto dal primo comma del precedente articolo, devono presentare domanda in carta legale al presidente della giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno e far pervenire alla fine di ogni mese pari dell'anno pena la decadenza della erogazione degli acconti bimestrali, una dichiarazione attestante:

a) la regolare effettuazione del servizio;

b) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 9 della legge n. 889 del 29 ottobre 1971 o la situazione debitoria nei riguardi dell'INPS rilasciata dal predetto Istituto;

c) l'applicazione del C.C.N.L. ai propri dipendenti.

Art. 23.

I soggetti interessati all'ottenimento del saldo delle provvidenze finanziarie di esercizio devono rivolgere apposita istanza in carta legale al presidente della giunta regionale entro il 30 giugno successivo all'esercizio al quale la domanda si riferisce.

A tale domanda devono essere allegati:

a) elenco dei servizi per i quali viene richiesto il contributo, completo delle percorrenze effettuate per ognuno di essi;

b) copia del conto consuntivo riferito all'esercizio per il quale si chiede il salto del contributo e redatto secondo lo schema tipo allegato *A* della presente legge;

c) ogni altra documentazione che il settore trasporti della giunta regionale ritenesse utile per la determinazione degli elementi di cui ai precedenti articoli 19 e 20.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede alla liquidazione delle partite ancora sospese e relative alle aziende di trasporto pubblico rilevate per passarne l'esercizio alla società pubblica a norma delle precedenti leggi in vigore.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 25.

La regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 10 della legge n. 151/81, provvede alla copertura, per le società per azioni a totale partecipazione pubblica, del disavanzo di esercizio dell'anno 1980.

Alla liquidazione delle somme occorrenti alla copertura dei disavanzi di cui al precedente comma, provvede la giunta regionale.

Le società per azioni a totale partecipazione pubblica devono avanzare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita domanda, in carta legale corredata del bilancio di esercizio dell'anno 1980 approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Art. 26.

Tutte le disposizioni regionali in materia di trasporti pubblici locali in contrasto con la presente legge, sono abrogati.

Art. 27.

Nella prima applicazione della presente legge, il termine fissato dall'art. 4, viene sostituito da quello di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 28.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi di esercizio di cui al titolo III della presente legge si provvede con lo stanziamento già iscritto al cap. 1958 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

All'onere derivante dalla copertura del disavanzo di esercizio dell'anno 1980 di cui al titolo IV, art. 25 della presente legge, valutato in L. 6.981.510.000, si provvede con il pari stanziamento già iscritto al cap. 1960 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

All'onere derivante dall'applicazione dei titoli II e IV, art. 24, della presente legge, previsto, per l'anno 1982, in complessive L. 7.300.000.000, così suddivise:

L. 4.000.000.000 per contributi negli investimenti di cui al titolo II della presente legge;

L. 3.300.000.000 per liquidazioni partite sospese relative a rilevamenti di aziende di pubblico trasporto di persone di cui al titolo IV, art. 24, della presente legge,

si provvede introducendo le seguenti variazioni, per la sola competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 2898. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale: in diminuzione . . L. 7.300.000.000

Cap. 1952. — Indennizzo per il rilevamento delle attività organizzative connesse con l'esercizio della concessione ecc.: in aumento L. 3.300.000.000

Cap. 1957. — Contributi nella spesa per veicoli destinati al trasporto pubblico di persone di interesse locale o regionale: in aumento L. 4.000.000.000

La partita n. 8 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio 1982, è ridotta della corrispondente somma di L. 7.300.000.000.

Gli oneri per investimenti previsti dalla presente legge risultano coperti con risorse proprie della Regione in virtù dell'art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, al riguardo considerando che tale legge non risulta rifinanziata, per l'anno 1982, agli effetti degli investimenti medesimi.

Ove nel corso dell'anno 1982 si determinasse un rifinanziamento della legge suddetta riferito al fondo per gli investimenti, la Regione provvederà a sostituire parte della copertura utilizzando le risorse statali ed introducendo, con provvedimento legislativo, le opportune variazioni al bilancio di previsione.

I disavanzi di esercizio risultano invece coperti con le provvidenze della predetta legge 10 aprile 1981, n. 151 e dell'art. 27 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 29.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1982

NENNA D'ANTONIO

(*Omissis*).

(5179)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1982, n. **69.**

Legge di bilancio 1982. Assestamenti e variazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 27 *agosto* 1982)

(*Omissis*).

(5353)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823080)